

CIRCOLARE

**Numero 3
del
9/1/2018**

**REGISTRAZIONE AI FINI IVA
DELLE FATTURE
DI ACQUISTO E DI VENDITA**



OGGETTO: Registrazione fatture ai fini IVA

Gentile Cliente,

date le modifiche legislative avvenute in corso d'anno si ritiene di fare cosa gradita nel riepilogare, in via sintetica, la disciplina relativa alla registrazione ai fini IVA delle fatture di acquisto e di vendita (si faccia riferimento anche alla circolare n. 12 del 18/12/2017).

Termini di registrazione

Fatture di vendita

Il comma 1, dell'articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.

Un'eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture "differite", ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Inoltre, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:

- prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell'articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.
Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.

Fatture di acquisto

Il comma 1, dell'articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione.

I termini di registrazione sono stati recentemente modificati dal D.L. 50/2017, secondo il quale le fatture e le bollette doganali devono essere annotate:

“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel periodo gennaio/aprile 2018 i termini siano:

- 30 aprile 2018 ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2017);
- 30 aprile 2019 ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2018).

Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell'imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell'anno successivo, ai fini della detrazione, andranno retro-annotate.

Questa disposizione si applica dal 1° gennaio 2017.

Per le fatture 2015 il termine di registrazione e detrazione IVA è: 30 aprile 2018;

Per le fatture 2016 il termine di registrazione e detrazione IVA è: 30 aprile 2019;



Da un punto di vista operativo, se le norme non vengono modificate, si prospetta questa soluzione:

a. Fattura di acquisto datata 2017 e ricevuta entro il 16 Gennaio 2018

Registrazione della fattura nel mese di Dicembre 2017 e detrazione dell'IVA nella liquidazione relativa all'ultimo periodo per l'anno 2017 (Dicembre/IV Trimestre 2017).

Chi presenta una liquidazione dell'ultimo periodo a credito è bene che tenga aperta il più possibile tale liquidazione, in modo da registrare eventuali fatture giunte in ritardo già nel 2017.

b. Fattura di acquisto datata 2017 e ricevuta nel 2018 prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

- Esercitare la detrazione IVA nella dichiarazione annuale relativa al 2017 mediante annotazione nel quadro VF del relativo imponibile e del corrispondente importo dell'IVA in detrazione.

- Annotare la fattura nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018 (anno di ricezione della fattura di acquisto) senza esercitare la detrazione ed evidenziando che trattasi di fattura la cui IVA è stata detratta direttamente con dichiarazione IVA dell'anno precedente (in questo caso saranno le istruzioni che si attendono dall'Agenzia Entrate ed il software che ci diranno come).

Probabilmente anche nel compilare lo spesometro (relativo al periodo di registrazione della fattura di acquisto) si dovrà comunicare la registrazione della stessa con il trattamento IVA di cui sopra.

c. Fattura datata 2017 e ricevuta nel 2018 dopo della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 ma entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2018

- Annotare la fattura nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018 (anno di ricezione della fattura di acquisto) senza esercitare la detrazione ed evidenziando che trattasi di fattura la cui IVA è stata detratta direttamente con dichiarazione IVA

**Studio
Verdini Rita
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

dell'anno precedente (in questo caso saranno le istruzioni che si attendono dall'Agenzia Entrate ed il software che ci diranno come);

- Presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 annotando nel quadro VF l'imponibile e l'imposta che si detrae

* Tale soluzione dovrà essere confermata da una prossima circolare dell'Agenzia Entrate di cui Vi daremo notizia. Se fosse confermata si chiede di valutare l'IVA che si andrebbe a recuperare in quanto la dichiarazione integrativa ha un costo per cui si dovrà valutare con lo Studio questa scelta.

Probabilmente anche nel compilare lo spesometro (relativo al periodo di registrazione della fattura di acquisto) si dovrà comunicare la registrazione della stessa con il trattamento IVA di cui sopra.

- Le modifiche alla normativa di registrazione e detrazione IVA delle fatture di acquisto impongono aggiornamenti al software del gestionale contabile al fine di registrare ed imputare correttamente l'IVA detraibile.
- Si consiglia pertanto di contattare urgentemente il Vostro fornitore software per gli aggiornamenti del caso, che dal 17 gennaio per i contribuenti mensili diventano necessari se si dovessero registrare oltre tale data fatture datate 2017.
- Senza aggiornamenti software aspettare a registrare tali fatture perché potrebbero causare errori nella liquidazione dell'IVA del periodo.
- Non stampare assolutamente i registri IVA dell'ultimo periodo (si ricorda che il termine per effettuare la stampa per i registri contabili ed IVA 2017 è il 31/01/2019).
- Nel frattempo si ricorda di controllare se devono ancora arrivare fatture dello scorso anno ed eventualmente richiederle ai Vostri fornitori con la massima urgenza.
- Soltanto la trasmissione della dichiarazione IVA è fissata al 30 aprile mentre la scadenza dei pagamenti è sempre fissata al 16 marzo. Pertanto la consegna dei documenti per la dichiarazione IVA dovrà avvenire nei soliti termini che saranno resi noti in una circolare ormai prossima.

ESEMPI

ESEMPIO 1



La società BETA ha scoperto nel corso del 2017 di non aver ancora registrato una fattura di acquisto per Euro 1.000 + IVA relativa all'anno 2015. Alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 può essere ancora portata in detrazione la relativa imposta?

Le nuove regole relative alla detrazione dell'IVA sono applicabili dal 1° gennaio 2017, pertanto il termine per la detrazione dell'IVA della fattura 2015 rimane ancorato alla disciplina previgente ed è posto al 30 aprile 2018.

ESEMPIO 2



La società BETA ha scoperto nel corso del 2018 di non aver ancora registrato una fattura di acquisto per Euro 1.000 + IVA relativa all'anno 2016. Alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 può essere ancora portata in detrazione la relativa imposta?

Le nuove regole relative alla detrazione dell'IVA sono applicabili dal 1° gennaio 2017, pertanto il termine per la detrazione dell'IVA della fattura 2016 rimane ancorato alla disciplina previgente ed è posto al 30 aprile 2019.

ESEMPIO 3



La società GAMMA, contribuente mensile riceve una fattura, relativa a merce consegnata a dicembre 2017, di Euro 3.000 + IVA da un proprio fornitore l'11 gennaio 2018 e procede alla registrazione della stessa entro il 16 gennaio 2018 nella liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017.

Come si comporterà ai fini della detrazione dell'IVA?

Considerando che la merce a cui fa riferimento la fattura è stata spedita o consegnata nel corso del 2017, ed il fornitore, dopo aver emesso regolare documento di trasporto, ha provveduto a far pervenire la fattura entro il 16 gennaio, per il contribuente l'IVA può essere detratta nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017.

Infatti, la fattura deve essere registrata anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero il 16 gennaio, e con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione, ossia il 2017.

ESEMPIO 4



Esempio

La società SIGMA, contribuente mensile riceve la fattura di Euro 3.000 + IVA da un proprio fornitore l'15 gennaio 2018 e procede alla registrazione della stessa entro il 16 marzo 2018, ma successivamente al 16 gennaio. Come si comporterà ai fini della detrazione dell'imposta?

In questo caso il contribuente potrà far valere il proprio diritto alla detrazione dell'IVA sulla fattura di acquisto pervenuta solo con la dichiarazione annuale IVA per l'anno 2017, in quanto è stato superato il termine per inserire il documento nella liquidazione periodica di dicembre.

Pertanto, ponendo che non si abbiano fatture di vendita nel mese di dicembre e che le fatture di acquisto ammontino ad Euro 12.000, nella dichiarazione IVA (considerando che non varino i quadri rispetto al modello IVA 2016) si avrà:

VH12 (IVA a credito della liquidazione di dicembre 2017): €12.000

Fatture di acquisto 2017 registrate entro il 16 marzo 2018: € 3.000

VL39 (IVA a credito): € 15.000

ESEMPIO 5



Esempio

La società OMEGA, contribuente trimestrale riceve la fattura di Euro 3.000 da un proprio fornitore il 3 marzo 2018 e procede alla registrazione della stessa entro il 16 marzo 2018. Come si comporterà ai fini della detrazione dell'imposta?

Nel caso prospettato, considerando che il contribuente provvederà alla registrazione del documento entro il termine dell'ultima liquidazione periodica IVA relativa all'anno 2017, l'IVA relativa all'ultimo trimestre andrà automaticamente a confluire nella dichiarazione IVA annuale.

Pertanto, ponendo che non si abbiano fatture di vendita nell'ultimo trimestre dell'anno e che le fatture di acquisto ammontino ad Euro 12.000, nella dichiarazione IVA (considerando che non varino i quadri rispetto al modello IVA 2016) si avrà:

IVA a credito 2017: €12.000

Fatture di acquisto 2017 registrate entro il 16 marzo 2018: € 3.000

VL39 (IVA a credito): € 15.000

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti